

Al Presidente FNCTSRM
Dott. A. Beux
e p.c. (riserva)

Oggetto: nota Federazione TSRM a firma del Presidente del 22 febbraio 2013 – Marlia.

In riferimento all'episodio di Marlia e alla lettera del 22 febbraio 2013 u.s., come TSRM iscritto al collegio TSRM Na-Av-Bn-Ce ed indirettamente rappresentato dalla FNCPTSRM in quanto collegata alle rimesse provenienti dalle tasse dovute ai collegi, ritengo utile far rilevare, in prosieguo dei punti in cui è suddivisa la nota in oggetto e saltando i primi quattro in quanto mera ricapitolazione di dati normativi e dell'accaduto, che:

5) la normativa è chiara da decenni e non è cambiata nella sostanza. Prevedeva e prevede la presenza del radiologo prima dell'esame, con facoltà di intervento diretto nella procedura di esecuzione dell'esame; inoltre con la delega degli atti pratici, innestata dal D.lgs 187/2000, il radiologo può porre in "stand by" il tecnico di radiologia e provvedere in proprio alla effettuazione dell'esame radiologico, con buona pace della professione.

6) Un protocollo sarebbe sicuramente utile in caso di screening, ma la giustificazione è altro e prevede anche l'informativa per il consenso, la valutazione della possibilità di utilizzare metodiche alternative, l'accertamento di eventuali gravidanze; Il legislatore ritiene che solo lo specialista radiologo Dirigente possa e debba fare alcune cose? lasciamogliele fare.

7) Il punto 3.6 del codice deontologico prevede che durante la procedura tecnica, e quindi una volta delegato dal radiologo, il tecnico raccoglie informazioni e dati. Quali informazioni non è dato sapere, a meno che non riguardino la dinamica dell'accaduto. L'anamnesi è altra cosa e compete al radiologo.

8) L'invito a cogliere le opportunità della nuova frontiera digitale vale, ma va assorbito a livello normativo; la legge va sicuramente cambiata, ma se rimane va rispettata.

9) Non esiste una scelta valoriale che contrasti con le prescrizioni normative, e queste non sono incerte; il contrasto, semmai esistente, è forse causato da una sovrastruttura organizzativa finalizzata prevalentemente alla carriera di pochi e che ha contribuito a rendere confusa e incerta l'applicazione di una norma in sé assolutamente chiara.

10) La federazione contrasti pure i modelli organizzativi, ma pretendendo il rispetto delle norme da parte dei Dirigenti delle strutture radiologiche, responsabili della organizzazione del lavoro; La Federazione non può contrastare un modello organizzativo rispettoso delle leggi e quindi chiarisca, una volta per tutte, quali sono i modelli organizzativi che osteggiano la

sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

11) Le prestazioni domiciliari possono essere effettuate, certo, dal tecnico di radiologia; sempre nell'ambito della procedura prevista dal D.lgs 187/2000; cambia nulla, solo il luogo fisico di svolgimento della prestazione diagnostica.

12) Gestione del caso Marlia; ovemai venissero confermati i fatti per come descritti, nessuno dei soggetti coinvolti avrebbe avuto esatta contezza del proprio ruolo e dei propri compiti istituzionali.

Il tecnico ha fatto ciò che la legge riserva al radiologo; il radiologo non ha fatto quello che la legge prescrive; la direzione sanitaria ha disposto quello che non doveva disporre, a conferma, ovemai ve ne fosse bisogno, che spesso le procedure (condivise?) non vanno propriamente nella direzione dovuta.

Se il codice deontologico ha valenza etica, professionale ed istituzionale ed il professionista tecnico a cui il codice deontologico si riferisce è un professionista formato, consapevole, attivo, collaborativo, autonomo e responsabile, come spiega la Federazione l'accaduto e soprattutto come spiega le affermazioni relative ai modelli organizzativi che contrastano la sostenibilità del sistema sanitario? E i tecnici che vi operano? Sono consapevoli o inconsapevoli? Responsabili o irresponsabili? Formatati o disinformati?

E' in questo discorso che si inserisce quello che definisco il circolo della autoreferenzialità, nell'ambito del quale il tecnico opera in quanto ivi collocato da una alquanto singolare e sicuramente parziale informazione fornitagli anche dai colleghi nell'ambito dei corsi di formazione, a mio parere poveri di informazioni riguardanti l'aspetto legale della professione, ma ricchi di contenuti su attività che il tecnico non può svolgere in quanto riservate dal legislatore ad altre professioni. Marlia docet.

Al di fuori del circolo della autoreferenzialità ci si scontra con la realtà e, nel caso di specie, la realtà si chiama Marlia.

Con ogni riserva e a disposizione per eventuali approfondimenti, cordiali saluti.

Benevento 11 aprile 2013

TSRM
Dott. Pasquale Cerino